

assistenziali, religiose o sportive, e da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

14. **Gli Ostelli della Gioventù** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, riservati ai giovani.

15. **I rifugi alpini** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, in zone montane d'alta quota, fuori dei centri abitati.

Articolo 6 **Requisiti delle strutture ricettive**

I requisiti delle strutture ricettive sono demandati alle norme in vigore e alle specifiche norme tecniche d'attuazione emanate dalle Regioni nei tempi previsti nel provvedimento di recepimento del presente decreto.

Articolo 7 **Realizzazione delle strutture ricettive**

La realizzazione delle strutture ricettive è demandata alle norme in vigore e alle specifiche norme tecniche d'attuazione emanate dalle Regioni nei tempi previsti nel provvedimento di recepimento del presente decreto.

È opportuno che le autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture ricettive siano concesse allorquando l'amministrazione comunale abbia deliberato il PRG, il P.U.T. (*nei casi contemplati dagli articoli 13 e 36 del Codice della Strada*), il Piano d'Emergenza Comunale (*seguendo il Metodo Augustus e/o il metodo indicato dal Dipartimento di Protezione Civile*).

Articolo 8 **Classificazione delle strutture ricettive**

La classificazione delle strutture ricettive è demandata alle norme in vigore e alle specifiche

norme tecniche d'attuazione emanate dalle Regioni nei tempi previsti nel provvedimento di recepimento del presente decreto.

Articolo 9 **Vigilanza sulle strutture ricettive**

Le competenti autorità eseguono il controllo sulla conformità delle strutture ricettive alle norme tecniche d'attuazione emanate dalla Regione e/o alle normative in vigore, trasmettendo copia dei verbali anche alla Regione.

Le modalità di verifica sulle segnalazioni ricevute e le relative sanzioni, da erogare a carico degli inadempienti, saranno oggetto di norme tecniche d'attuazione che la Regione potrà definire con atto successivo.

Articolo 10 **Contributi**

La conformità a quanto previsto all'articolo 4 costituisce requisito essenziale per l'assegnazione di finanziamenti pubblici.

Articolo 11 **Imprese e professioni turistiche**

Ai fini della applicazione si definisce:

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici.

2. Sono professioni turistiche quelle che si realizzano nell'organizzare e nell'espletare servizi di assistenza, accoglienza, guida e accompagnamento ai turisti, e servizi di ricerca e consulenza per gli imprenditori turistici e per le Amministrazioni Pubbliche.

3. La disciplina nelle materie di cui ai commi precedenti è demandata alle norme in vigore e alle specifiche norme tecniche d'attuazione emanate dalle Regioni nei tempi previsti nel provvedimento di recepimento del presente decreto.